

Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 42-2343

Tassa automobilistica. Veicoli concessi in locazione a lungo termine. Disposizioni per l'anno 2020.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Visto che:

l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede tra l'altro che, le funzioni di riscossione, accertamento, recupero, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono demandate alle Regioni a statuto ordinario;

con i Decreti del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, e 23 dicembre 1998, si è realizzato il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente.

Premesso che:

l'art. 5, trentaduesimo comma, del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 53, comma 5-quater, lettere a) e b), del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha individuato tra i soggetti tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche anche gli utilizzatori dei veicoli a titolo di locazione a lungo termine senza conducente;

l'art. 7, comma 1-bis, della legge n. 99 del 2009, stabilisce che per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi e precisa che se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore ad un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti;

l'art. 7, comma 2-bis, della legge n. 99 del 2009, dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A., di cui all'art. 51, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo e che è configurabile la responsabilità solidale della società di locazione a lungo termine senza conducente/noleggio lungo termine solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto;

l'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente;

l'art. 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020 dispone che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

per consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 7, comma 3-ter, della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce che i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità del successivo comma 3-quater, al sistema informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che detti dati confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

con l'articolo 38-ter del Decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, è stato disposto che dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (codice Amministrazione Digitale).

Tenuto conto che:

l'articolo 7, comma 3-quater, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 107 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, ha stabilito che le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento della tassa automobilistica siano definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, e l'Agenzia delle Entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28 settembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2020, prevede:

al comma 1 dell'art. 1 :*“I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - P.R.A. di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - di seguito: “Sistema informativo del P.R.A.” - i dati indicati nell'articolo 2 del presente Decreto relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto. Detti dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della Regione o Provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del P.R.A. secondo le modalità stabilite nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente Decreto”;*

al comma 2 dell'art. 1: *“In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell'articolo 2 del presente Decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020”;*

al comma 1 dell'art. 2 il proprietario del veicolo concesso in locazione a lungo termine senza conducente deve comunicare al Sistema informativo del P.R.A. i dati necessari al corretto adempimento del pagamento della tassa automobilistica (*denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; b) tipologia di veicolo; c) targa del veicolo; d) dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; e) dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica,*

denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; f) residenza dell'utilizzatore del veicolo);

al comma 3 dell'art. 3 *“Il gestore del Sistema informativo del P.R.A. si avvale anche dei dati di cui all'articolo 94, comma 4-bis, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.”*

Considerato che:

ai sensi della L.R. 23 settembre 2003, n. 23, al pagamento della Tassa Automobilistica regionale sono tenuti i soggetti che, alla data del termine utile di pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente i rimanenti veicoli;

considerato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'adozione, da parte delle competenti autorità, di misure eccezionali intese a contenere il contagio, con conseguente obbligo di sospensione e chiusura temporanea di numerose attività produttive e commerciali e limitazione degli spostamenti ai casi di effettiva e dimostrata necessità.

Preso atto:

che nella seduta del Comitato Interregionale di Gestione dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (CIGANTA) del 28 ottobre 2020, sono emerse delle oggettive criticità applicative connesse al Decreto 28 settembre 2020 “Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente” dovute alla compressione dei tempi compresi tra la pubblicazione del Decreto in oggetto ed il termine per il perfezionamento dei termini previsti dall'articolo 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato, da ultimo, dall'art. 107, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, nonché in relazione alle attività di normalizzazione delle fonti informative propedeutiche all'esercizio degli adempimenti trasmissivi poste a carico delle Società di noleggio e degli studi di consulenza dalle stesse incaricate, alla data odierna in base agli elementi acquisiti da parte di Automobile Club d'Italia e allegati alla presente comunicazione gli adempimenti previsti dal Decreto risultano solo parzialmente espletati;

che il predetto verbale, su indicazione del Comitato è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni, per il tramite della Commissione Tecnica Affari Finanziari al fine di effettuare una valutazione plenaria in seno alla Conferenza stessa e al fine di favorire una successiva azione di auto coordinamento da parte delle singole regioni.

Ritenuto che

il corretto avvio dell'intero sistema di registrazione del corposo parco veicoli circolante con la modalità del noleggio lungo termine è fondamentale per la corretta attribuzione tra le Regioni del gettito atteso

si è ritenuto, anche in sede di Commissione Affari Finanziari, di condividere l'opportunità che ogni Regione concedesse, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei vincoli di bilancio relativi all'esercizio contabile di riferimento, la possibilità di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla nuova normativa di settore, compreso il pagamento del tributo dovuto, nel termine massimo del 15 dicembre 2020 senza applicazione di sanzione ed interessi;

i termini troppo stretti per l'attuazione di adempimenti così numerosi ed impattanti su soggetti privati risultasse molto difficile se non inattuabile per i soggetti tenuti, e tale circostanza si ritiene possa oggi permettere alla Regione di concedere un maggior termine per l'adeguamento e il successivo adempimento tributario ad esso connesso, in ossequio al principio della leale collaborazione tra pubblica Amministrazione e contribuenti e in applicazione al caso di specie dell'art. 10, L. 212/2000, ai sensi del quale non sono irrogabili sanzioni né richiedibili interessi per il ritardato versamento della tassa, "...quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni suindicate, disporre che, fermo restando il rispetto del termine del 31 ottobre 2020, di cui all'art. 7, comma 3-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'art. 107 del Decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, non si applicano sanzioni e interessi ai pagamenti finali degli utilizzatori dei veicoli interessati dalla normativa citata effettuati entro il 15 dicembre 2020, anziché entro il 31 ottobre 2020.

Dato atto che l'incasso atteso, accertabile per cassa a bilancio regionale ai sensi di quanto riportato al punto 3.7.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, rientra comunque nell'esercizio contabile di riferimento e che i pagamenti effettuati oltre il termine del 15 dicembre 2020 dovranno conseguentemente essere gravati di sanzioni ed interessi legali sin dalla data del 31 ottobre 2020, prevista dall'art. 7, comma 3 bis, L. 99/2009.

Dato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

La Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che ai pagamenti finali relativi alla tassa automobilistica regionale, periodicità 2020, effettuati dagli utilizzatori dei veicoli interessati dalla normativa citata relativamente al noleggio senza conducente a lungo termine, entro il 15 dicembre 2020 non si applicano sanzioni e interessi:

2) di dare atto che i pagamenti effettuati oltre il termine del 15 dicembre 2020 saranno conseguentemente gravati di sanzioni ed interessi sin dalla data del 31 ottobre 2020, prevista dall'art. 7, comma 3bis L. 99/2009;

3) di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo l'esecuzione del presente atto;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)